

n° 7/2021 cp

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale Civile di Vicenza, riunito in Camera
di Consiglio in persona dei Magistrati:

dott. Giuseppe Limitone	Presidente
dott. Paola Cazzola	Giudice rel.
dott. Giovanni Genovese	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- visto il ricorso per l'ammissione alla procedura
di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, co. 6,
l.f., presentato il 26.4.2021 da Domenico Storto
liquidatore e legale rappresentante della società **MOVE
2 FACTORY s.r.l in liquidazione**, con sede in Vicenza,
via Lussemburgo n.75/77, cf: **03405550264** in forza di
determina ex art.152 l.fall. del 26.4.2021 a rogito del
Notaio Diego Trentin di Vicenza

con la difesa dell'avv. Riccardo Canilli e
dell'avv. Lara Meneghello di Vicenza (con studio in
Vicenza, Contrà Apolloni n. 21) presso il cui Studio è
eletto domicilio come da mandato in atti ;

- rilevato che la società ricorrente ha ad oggetto
l'attività di: "costruzione e gestione di punti vendita
carburanti, autolavaggi, stazioni di servizio, con o
senza assistenza meccanica e officina, oltre al
commercio al minuto e all'ingrosso di carburanti, anche

agricoli, lubrificanti, olii minerali ed in genere combustibili liquidi, solidi e gassosi e di tutti i derivati della distillazione del petrolio e del gas in genere, nonché di servizi e attività alle medesime connesse e/o collegate " (come da visura C.C.I.A.A.);

- che non risulta che la società abbia fatto ricorso a questa procedura preliminare con esito infruttuoso nei due anni anteriori al deposito dell'odierno ricorso;

- rilevato che la società ha presentato, insieme al ricorso preliminare al concordato preventivo:

- i bilanci degli ultimi tre esercizi aziendali;
- l'elenco nominativo dei creditori;
- la visura camerale aggiornata della società;

- il verbale delibera assembleare ex art.152 l.fall. di determinazione di fare ricorso alla procedura di concordato preventivo o di presentare un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis l.fall.;

- sentita la relazione del Giudice incaricato di riferire;

- visto l'art. 161 l.f.;

- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;

- ritenuto che sussistano le condizioni volute dalla legge ed in particolare dagli artt. 160 e 161

L.F., cosicché la società ricorrente può essere ammessa alla richiesta procedura preliminare;

- rilevato che il ricorrente ha chiesto un termine per il deposito della domanda definitiva di concordato, che può essere fissato in giorni 60, salvo proroga per giustificati motivi, come chiesto, in quanto pende istanza di fallimento;

ritenuto che, comunque, il ricorrente debba tenere conto nel piano dell'applicazione dell'art. 182ter l.f. per il pagamento dei **debiti tributari e contributivi**;

- ritenuto che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2019, con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura;

P. Q. M.

visto l'art. 161, commi 6ss, L.F.;

dichiara ammissibile la procedura preliminare al concordato preventivo della società **MOVE 2 FACTORY s.r.l** **in liquidazione**, con sede in Vicenza, via Lussemburgo n.75/77, cf: **03405550264**

delega alla procedura il Giudice dott. Paola Cazzola;

assegna il termine di gg. 60 (fino al 26.6.2021___) per il deposito della domanda di concordato preventivo con la documentazione del caso;

dispone i seguenti obblighi informativi (anche relativi alla gestione finanziaria) a carico del ricorrente, rammentando che la loro violazione determina l'applicazione dell'art. 162, co. 2 e 3, l.f., e che gli atti di straordinaria amministrazione necessitano di specifica autorizzazione:

- breve relazione informativa sulla gestione corrente, con l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, e l'indicazione della giacenza di cassa, e delle rilevanti variazioni di magazzino, ogni 30 gg.;
- report specifico su ciascuna significativa operazione industriale e/o finanziaria, quando si verifica;
- situazione patrimoniale aggiornata, ogni 30 gg.;
- elenco dei creditori, con la data in cui è sorto il credito, e dei pagamenti effettuati, ogni 30 gg.;

dispone che il ricorrente, dia prova, alla scadenza del termine concesso della capienza (anche dilazionata), dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute operate e non versate;

nomina un **Commissario Giudiziale** nella persona del

Dr. Alberto Mattioli

il quale

dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.f. e degli altri obblighi indicati;

dispone che il Commissario Giudiziale verifichi tempestivamente se il concordato in preparazione abbia o meno natura liquidatoria e, in tal caso, se sia fondatamente prevedibile la futura soddisfazione di almeno il 20% del ceto creditorio chirografario, riferendo immediatamente al Tribunale sulle concrete prospettive di fattibilità del piano in preparazione; la verifica andrà senz'altro ripetuta in occasione di eventuali richieste di proroga del termine già concesso;

dispone che la ricorrente:

- entro il termine di **quindici giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto **depositi la somma** di euro 6.000,00, presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al Commissario Giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso BNL;

- ogni trenta giorni depositi in cancelleria, separatamente dagli eventuali allegati, una **SITUAZIONE FINANZIARIA AGGIORNATA** dell'impresa (**che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo**), trasmettendone una **COPIA** al **Commissario Giudiziale**, cui dovrà anche inviare una **BREVE RELAZIONE INFORMATIVA ED ESPLICATIVA, redatta dal suo**

legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; il Commissario Giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati;

a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-*quinquies* l.fall.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-*quinquies* l.fall.;
- e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
- g) che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro - anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale;

dispone che ogni informativa o istanza della ricorrente venga presentata in Cancelleria già corredata del parere del Commissario;

dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al G.Rel. il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli

prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui il Commissario Giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;

manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito;
ordina la comunicazione al Registro delle Imprese del presente decreto per la sua iscrizione.

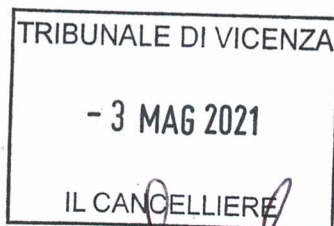
Vicenza, 29 aprile 2021

Il Giudice rel

Dott. Paola Gazzola

Il Presidente

Dott. Giuseppe Limitone



IL CANCELLIERE
Antonio CARLI

